

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. III
n. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI:

DONATO BRUNO, *Presidente*; **GIANFRANCO BURCHIELLARO** e **VINCENZO NESPOLI**, *Vicepresidenti*; **SILVIO CRAPOLICCHIO**, **ROBERTO MARONI** e **NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO**, *Segretari*; **EMERENZIO BARBIERI**, **FELICE BELISARIO**, **GABRIELE BOSCATTO**, **GIUSEPPE CONSOLO**, **TERESIO DELFINO**, **GIANNI FARINA**, **GREGORIO FONTANA**, **PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA**, **ELISABETTA GARDINI**, **DONATA LENZI**, **DANIELE MARANTELLI**, **SERGIO MATTARELLA**, **RONALDO NANNICINI**, **GAETANO PECORELLA**, **MARIA CRISTINA PERUGIA**, **ANTONIO PEZZELLA**, **CAMILLO PIAZZA**, **ANGELO PICANO**, **RINO PISCITELLO**, **FRANCO RUSSO**, **ANTONELLO SORO**, **MAURIZIO TURCO**, **DENIS VERDINI** e **MASSIMO ZUNINO**, *Componenti*

Sulla elezione contestata del deputato

Sebastiano NERI per la XXV Circoscrizione Sicilia 2

Relatore: DONATO BRUNO, *Presidente*

Presentata alla Presidenza il 22 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Sebastiano Neri, proclamato nella XXV Circoscrizione Sicilia 2, e la proclamazione in suo luogo del candidato Angelo Paffumi.

I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nelle sedute pubbliche del 7 marzo e del 4 maggio 2007, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

1. La proclamazione del deputato Neri.

Il deputato Sebastiano Neri, candidato per la lista Lega nord-MPA nella XXV Circoscrizione Sicilia 2 (posto di lista n. 3) è stato proclamato deputato dal Presidente della Camera nella seduta del 19 luglio 2006, in sostituzione del dimissionario deputato Nicola Leanza, che aveva optato per la carica di deputato all'Assemblea regionale siciliana.

2. Il ricorso del candidato Paffumi.

Primo dei non eletti della medesima lista risultava Angelo Paffumi, il quale, in data 24 luglio 2006, indirizzava al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento della Giunta, formale e tempestivo ricorso volto a contestare l'eleggibilità del deputato Neri in relazione all'asserita violazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, lamentando che lo stesso non si sarebbe dimesso dalla carica di sindaco del comune di Lentini (comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti) entro il termine previsto dal citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006 (ossia, entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2006, che scadevano il 5 febbraio 2006). Tale disposizione transitoria, con esclusivo riferimento alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ha stabilito, infatti, che, anche nel caso in cui lo scioglimento delle Camere ne avesse anticipato la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni — come effettivamente avvenuto — le cause di ineleggibilità di cui all'articolo

7 del testo unico n. 361 del 1957 non avrebbero avuto effetto se le funzioni esercitate fossero cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006). Una disposizione analoga era già contenuta nell'articolo 3 della legge n. 270 del 2005, con cui il termine per la cessazione dalle funzioni veniva fissato al settimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 31 dicembre 2005).

Al ricorso il ricorrente ha allegato, tra l'altro, copia della sentenza n. 200/2006 del 24 febbraio 2006 con la quale il Tribunale civile di Siracusa aveva dichiarato la decadenza di Sebastiano Neri dalla carica di sindaco di Lentini per sopravvenuta incompatibilità con la carica di deputato regionale siciliano, nonché documentazione, rilasciata in copia conforme dal comune di Lentini, attestante che Sebastiano Neri aveva continuato a compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni di sindaco anche in epoca successiva alla data entro cui avrebbe dovuto cessare da tali funzioni per rimuovere la causa di ineleggibilità. Al ricorso il candidato Paffumi aveva fatto precedere una comunicazione, pervenuta il 19 luglio 2006, con la quale chiedeva di essere immediatamente proclamato in subentro al dimissionario deputato Leanza in ragione dei motivi sopra indicati.

3. *L'istruttoria.*

Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, costituito in seno alla Giunta, ha svolto, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento della Giunta, l'istruttoria in contraddittorio, acquisendo le controdeduzioni del deputato Neri ed ascoltandolo nella riunione del 12 ottobre 2006. Uno dei principali argomenti utilizzati dal deputato Neri per argomentare la non riconducibilità della propria posizione alla fattispecie di ineleggibilità che gli viene contestata è quello relativo alla decorrenza degli effetti della sentenza del Tribunale civile di Siracusa che, in data 24 febbraio 2006, ne ha dichiarato la decadenza dalla carica di sindaco di Lentini per incompatibilità con la carica di deputato all'Assemblea regionale siciliana. A giudizio del deputato Neri, infatti, si sarebbe trattato di una sentenza di mero accertamento della sua decadenza che, pur emessa in data 24 febbraio 2006 (ossia in data posteriore alla data entro cui avrebbe dovuto dimettersi da sindaco ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006), avrebbe fatto retroagire i propri effetti a far data dal 25 novembre 2005, ossia alla scadenza del decimo giorno successivo alla notifica dell'azione popolare contro di lui intentata ai sensi degli articoli 69 e 70 del testo unico n. 267 del 2000. In quanto sentenza di mero accertamento (cioè dichiarativa) di uno *status*, e non costitutiva, la pronuncia del Tribunale di Siracusa avrebbe, quindi, comportato, a giudizio del deputato Neri, la sua decadenza da sindaco in tempo utile per considerare rimossa la situazione di ineleggibilità, restando gli atti da lui posti in essere *medio tempore* (e successivamente al 5 febbraio 2006) riconducibili alla figura del funzionario di fatto.

Conclusa l'istruttoria in Comitato, nella seduta della Giunta del 26 ottobre 2006 il deputato Burchiellaro, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, ha svolto la relazione riferendo sugli esiti dell'istruttoria. In particolare, l'asserito carattere dichiarativo (e non costitutivo) della sentenza del Tribunale civile di Siracusa — che il deputato Neri afferma essere stata una sentenza di mero accertamento di *status* e, come tale, produttiva di effetti retroattivi — non è stato ritenuto dal Comitato argomento sufficiente al fine di ritenere rimossa la situazione di ineleggibilità in cui il deputato Neri è venuto a trovarsi. Infatti, la dichiaratività di una sentenza di accertamento può avere senz'altro rilievo con riferimento agli effetti civilistici (ad esempio, in materia di estensione temporale del danno risarcibile) che da una dichiarazione di decadenza possono farsi discendere. Più problematica appare invece la possibilità di ammettere che una sentenza di mero accertamento produca una decadenza *ex tunc* da una carica elettiva: da un lato, è vero, infatti, che l'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000 definisce l'azione popolare di cui al successivo articolo 70 come «azione di accertamento» (con ciò lasciando intendere che si tratti effettivamente di azione volta all'ottenimento di una sentenza dichiarativa e non costitutiva); dall'altro, però, appare dubbia la configurabilità di pronunce giudiziarie dichiarative con effetti *ex tunc* di una decadenza da una carica elettiva in quanto il mantenimento delle cariche elettive (al pari dell'accesso alle stesse) costituisce diretta espressione del diritto elettorale passivo riconosciuto ad ogni cittadino dall'articolo 51 della Costituzione (a differenza degli uffici pubblici non elettivi cui pure ogni cittadino può accedere). Pertanto — in ragione del divieto di interpretazione estensiva o analogica dei limiti ai diritti elettorali — una sentenza che pronunci la decadenza dalla carica elettiva di sindaco per incompatibilità con la carica di deputato regionale siciliano, proprio perché incidente sui diritti elettorali passivi del sindaco dichiarato decaduto, non dovrebbe poter estendere i suoi effetti temporali oltre quanto necessario per rimuovere la situazione di incompatibilità (e la cui rimozione rappresenta l'esclusiva finalità della dichiarazione giudiziale di decadenza).

In ogni caso, anche a voler in ipotesi ammettere che la sentenza del Tribunale di Siracusa abbia prodotto la decadenza *ex tunc* del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini, rilievo decisivo assume, al fine di considerare non utilmente rimossa la situazione di ineleggibilità, la circostanza che lo stesso deputato Neri non si è comunque astenuto «da ogni atto inerente all'ufficio rivestito» e non ha provveduto alla formale presentazione delle dimissioni, così come gli imponeva l'articolo 7, quarto comma, del testo unico n. 361 del 1957, avendo al contrario adottato in qualità di sindaco, anche dopo la data del 5 febbraio 2006, atti di varia natura (tra i quali uno volto a disporre l'istruttoria, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, su una richiesta di variante al piano regolatore generale). La rimozione della causa di ineleggibilità era un onere che gravava interamente a carico dell'interessato, il quale avrebbe dovuto materialmente (e non solo formalmente) cessare dalle funzioni per scelta spontanea (attraverso, cioè, l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle di-

missioni) e non passivamente attendere che la decadenza gli fosse imposta in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nella seduta del 31 gennaio 2007 la Giunta ha, quindi, approvato la proposta del Comitato di accertamento della ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri e di conseguente contestazione della sua elezione. Con successiva comunicazione, le parti sono state avvisate della fissazione dell'udienza pubblica per la giornata del 7 marzo 2007.

4. Il procedimento di contestazione.

Il ricorrente Paffumi si è avvalso della facoltà di prendere visione dei documenti presentati dalla controparte, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento della Giunta, e ha presentato, in data 2 marzo 2007 e, dunque, entro i termini prescritti, nuove deduzioni.

Entro i termini previsti dall'articolo 13, comma 5, del regolamento della Giunta delle elezioni, il ricorrente Paffumi e il deputato Neri hanno comunicato di farsi assistere in udienza, rispettivamente, dall'avvocato Mario Foti e dal professor avvocato Agatino Cariola.

4.1. La discussione nell'udienza pubblica del 7 marzo 2007.

La Giunta delle elezioni ha proceduto quindi, in data 7 marzo 2007, alla seduta pubblica, alla quale le parti sono intervenute facendosi assistere dai rispettivi rappresentanti. Dopo la relazione introduttiva del relatore Nespoli, aveva luogo l'intervento del rappresentante del ricorrente Paffumi, avvocato Mario Foti, il quale, nel riepilogare le argomentazioni a sostegno dell'ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri già riportate nel ricorso del 24 luglio 2006 e nelle successive deduzioni presentate, confutava in particolare la tesi – sostenuta dalla parte resistente – secondo cui la sentenza n. 200 del 24 febbraio 2006, con cui il Tribunale civile di Siracusa aveva dichiarato la decadenza del resistente dalla carica di sindaco del comune di Lentini, avrebbe avuto effetti retroattivi. Il rappresentante del ricorrente Paffumi faceva rilevare che – pur a voler prescindere dalla circostanza che per quanto riguarda il sindaco la figura del funzionario di fatto non è prevista nell'ordinamento – il concetto stesso di decadenza comporta che tutti gli atti posti in essere precedentemente restino validi ed efficaci, in quanto la decadenza opera per il futuro e non produce un effetto retroattivo. A tal fine la difesa del ricorrente ha prodotto una serie di atti deliberativi volti a mostrare l'attività svolta dal deputato Neri nella veste di sindaco in carica del comune di Lentini per il periodo considerato.

Seguiva, quindi, l'intervento del rappresentante della parte resistente, professor avvocato Agatino Cariola, il quale, sottolineando come in base alla vigente legislazione possa ritenersi che il cittadino che propone l'azione popolare concede un certo intervallo temporale all'eletto per poter decidere se rimanere in carica e accettare il rischio del giudizio oppure dimettersi (c.d. *spatium deliberandi*), ne deduceva

che tutte le attività poste in essere dall'amministratore locale successivamente alla scadenza dello *spatium deliberandi* di dieci giorni, di cui all'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000, non avrebbero alcuna particolare efficacia, come conseguenza del principio giuridico secondo cui le sentenze in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, in quanto dichiarative, non farebbero altro che « fotografare » quanto già avvenuto e prendere atto di *status* e di modificazioni dello stesso già prodottesi in passato, per cui la sentenza stessa, da tale punto di vista, non creerebbe lo *status* ma lo accerterebbe. In ordine al tema del funzionario di fatto veniva, inoltre, obiettato dal rappresentante della parte resistente che tale figura ha un riconoscimento da parte del codice civile a proposito delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale di stato civile e che proprio nell'ambito dell'esercizio di una tale funzione andrebbe ravvisata l'opportunità dell'adozione degli atti contestati dal ricorrente, dal momento che nella situazione di incertezza creatasi si rendeva necessario evitare che potesse prefigurarsi una personale responsabilità del sindaco Neri.

Veniva, inoltre, evidenziato dal rappresentante della parte resistente — con specifico riferimento alle prescrizioni contenute nell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le quali prevedono che le cause per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali debbano svolgersi in una sola udienza — come il rinvio operato dapprima al 3 febbraio e successivamente al 24 febbraio 2006 da parte del Tribunale di Siracusa della causa di accertamento della incompatibilità tra la carica di sindaco del comune di Lentini e quella di deputato all'Assemblea regionale siciliana fosse stato un rinvio ingiustificato, in quanto il Tribunale avrebbe potuto assumere una decisione già nell'udienza svoltasi il 16 dicembre 2005.

La Giunta si riuniva, quindi, in Camera di consiglio, a conclusione della quale assumeva, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del proprio regolamento, la deliberazione non definitiva di affidare al Comitato per le ineleggibilità lo svolgimento di un supplemento di attività istruttoria, al fine di accertare l'effettiva data di decorrenza della decadenza del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini.

4.2. Il supplemento istruttorio.

Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha proceduto allo svolgimento del supplemento istruttorio nella riunione del 28 marzo 2007, convenendo che il momento temporale in cui si è prodotta la decadenza del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini sia — in conformità alle conclusioni cui lo stesso Comitato era già pervenuto in precedenza — da individuarsi nella data di emissione della sentenza con cui il Tribunale civile di Siracusa ha dichiarato tale decadenza, ossia nella data del 24 febbraio 2006. Come sottolineato dal Comitato — delle cui conclusioni la Giunta ha preso atto nella seduta svoltasi in pari data — alla scadenza del termine di dieci giorni di cui all'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000 non si è prodotto — a differenza di quanto sostenuto dal deputato Neri — alcun effetto di decadenza automatica, posto che la legge affida al consiglio comunale il potere di dichiarare la decadenza dell'amministratore locale che non abbia spontaneamente rimosso la

situazione di incompatibilità. Nel caso di specie, non avendo il consiglio comunale di Lentini adottato alcuna pronuncia di decadenza a carico del sindaco Neri, si è resa necessaria, sulla base dell'azione popolare, la dichiarazione di decadenza da parte del Tribunale di Siracusa. Il Comitato per le ineleggibilità ha ritenuto che, diversamente da quanto argomentato nell'udienza pubblica del 7 marzo dal rappresentante del deputato Neri, nessun elemento possa trarsi, nel senso della asserita retroattività della decadenza, dalla giurisprudenza, citata dalla difesa della parte resistente, relativa alla immodificabilità ad opera degli attori del processo dello *spatium deliberandi* di dieci giorni previsto dal testo unico sugli enti locali per la spontanea rimozione della situazione di incompatibilità da parte dell'interessato, poiché quella giurisprudenza si limita ad affermare il principio della perentorietà del predetto termine e non anche a sostenere la necessità che l'effetto della decadenza debba considerarsi comunque verificatosi entro lo spirare del medesimo termine. Il Comitato ha, inoltre, confermato la valutazione secondo cui per aversi ineleggibilità è sufficiente che l'interessato rivesta formalmente la carica di sindaco, non rilevando che egli si astenga dal porre in essere atti di esercizio della stessa (cosa che peraltro, sulla base degli atti, non risulta essere avvenuta), poiché il solo fatto della permanenza in carica può generare quel *metus publicae potestatis* che rappresenta la *ratio* giustificatrice della causa di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361 del 1957.

4.3. La discussione nell'udienza pubblica del 4 maggio 2007.

All'udienza pubblica del 4 maggio 2007 il presidente della Giunta — in sostituzione del relatore Nespoli, impossibilitato ad intervenire — ha riferito sugli esiti del supplemento di istruttoria svolto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 28 marzo 2007.

Sono, quindi, intervenuti il ricorrente Paffumi, il quale — nel sottolineare come la legge non preveda in alcun modo la riferibilità alla figura del sindaco della teoria del c.d. funzionario di fatto, sostenuta invece dalla parte resistente — ha richiamato il numero di delibere firmate, in qualità di sindaco, dal deputato Neri nel periodo dal 15 novembre 2005 al 24 febbraio 2006, e il suo rappresentante, avvocato Mario Foti, il quale, a supporto del principio della validità ed efficacia giuridica degli atti prodotti a firma di un sindaco dichiarato decaduto, ha richiamato il contenuto delle sentenze n. 97 e n. 98 del 2007 del TAR della Sardegna nella parte in cui viene affermato il principio della validità degli atti adottati da un sindaco successivamente dichiarato ineleggibile.

Sono, poi, intervenuti il deputato Neri e il suo rappresentante, professor avvocato Agatino Cariola, il quale, in particolare, ha sottolineato come la natura retroattiva di una sentenza dichiarativa trovi — oltre a riconoscimenti in giurisprudenza e nell'elaborazione dottrinale processual-civiltistica — un suo fondamento anche nella necessità che, mediante la retroattività della decadenza da una carica di amministratore locale, siano garantite l'indipendenza della magistratura e una corretta interpretazione del principio di divisione dei

poteri: principi che, viceversa, a giudizio della difesa della parte resistente, risulterebbero violati qualora ad un giudice fosse data facoltà di gestire i tempi del processo avviato a seguito di azione popolare, allungando o restringendo a sua discrezione la permanenza in carica di un amministratore locale ineleggibile o incompatibile.

Sempre secondo la difesa del deputato Neri, il procedimento volto all'accertamento di ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità a carico degli amministratori locali, disciplinato dagli articoli 69 e 70 del testo unico n. 267 del 2000, sarebbe, nella parte in cui prevede a beneficio dell'interessato uno *spatium deliberandi* di dieci giorni, applicabile anche nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Qualunque accertamento giudiziale della decadenza (alternativo all'accertamento amministrativo ad opera del consiglio comunale) retroagirebbe, cioè, al momento della scadenza del decimo giorno dalla notifica dell'azione popolare, e ciò — a detta della difesa del deputato Neri — in virtù di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 1997, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente articolo 9-bis del testo unico n. 570 del 1960 (corrispondente all'attuale articolo 70 del testo unico n. 267 del 2000) nella parte in cui prevedeva che la decadenza (dalla carica incompatibile con quella di amministratore locale) potesse essere pronunciata in sede giurisdizionale senza che fosse data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso. Ciò premesso, secondo la difesa della parte resistente la richiamata normativa (in particolare gli articoli 69 e 70 del testo unico n. 267 del 2000) continuerebbe a presentare evidenti profili di incostituzionalità in quanto costringerebbe l'amministratore locale, anche dinanzi a ricorsi palesemente infondati, ad optare « al buio », non riconoscendogli il diritto di esercitare l'opzione solo a seguito di un regolare accertamento giurisdizionale, sicché tale disciplina violerebbe gli articoli 24 e 111 della Costituzione e l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Giunta delle elezioni della Camera è sempre stata orientata al principio che, in caso di dubbio, occorra far valere il diritto di elettorato passivo dei deputati eletti, in ossequio al criterio della stretta interpretazione dei limiti ai diritti elettorali, il rappresentante del deputato Neri ha, infine, formulato la richiesta — poi respinta dalla Giunta riunita in Camera di consiglio — che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 del testo unico n. 361 del 1957 e 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006, convertito dalla legge n. 22 del 2006, qualora la Giunta si fosse comunque decisa a darvi applicazione, e ciò in ragione del fatto che le citate disposizioni, in violazione degli articoli 3, 24, 51 e 97 della Costituzione, non sottrarrebbero alla previsione di ineleggibilità l'ipotesi del sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti a cui carico sia intervenuta pronuncia giudiziale di decadenza dalla carica di amministratore locale nel periodo precedente la presentazione della candidatura per l'elezione della Camera dei deputati. Secondo la difesa della parte resistente, la vigente disciplina legislativa comporterebbe, infatti, l'assoggettamento ad un trattamento eguale di vicende che sarebbero diverse sotto il profilo fattuale e non

attribuirebbe rilievo agli effetti di una pronuncia giudiziale, con conseguente violazione del diritto di elettorato passivo.

Dopo le repliche dei rappresentanti delle parti, la Giunta si è riunita in Camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del proprio regolamento, alla presenza dei deputati presenti per tutta la durata sia della prima che della seconda udienza pubblica.

La Giunta ha, quindi, adottato il seguente dispositivo:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in Camera di consiglio;

visti l'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;

considerato anche il supplemento di attività istruttoria svolto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 28 marzo 2007, a seguito di quanto deliberato dalla Giunta riunita in Camera di consiglio nella precedente seduta pubblica del 7 marzo 2007;

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Angelo Paffumi e, respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la XXV Circoscrizione Sicilia 2 del deputato Sebastiano Neri e la proclamazione in suo luogo del candidato Angelo Paffumi, per la lista Lega nord-MPA ».

* * *

La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 4 maggio 2007.